



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.5.2011
COM(2011) 238 definitivo

2011/0102 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e

concernente la conclusione dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'accordo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America (USA), dall'altro, firmato il 25 e 30 aprile 2007 ("l'accordo UE-USA sui trasporti aerei"), è entrato in vigore il 30 marzo 2008. L'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo ribadisce l'obiettivo di entrambe le parti di "massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico estendendo il presente accordo ai paesi terzi". L'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo chiede inoltre al comitato misto istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo "l'elaborazione di una proposta riguardante le condizioni e le procedure necessarie per permettere l'adesione dei paesi terzi al presente accordo". Nel 2007 la Norvegia e l'Islanda hanno chiesto ufficialmente di aderire all'accordo UE-USA sui trasporti aerei. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo summenzionato, nella riunione del 16 novembre 2010 il comitato misto ha elaborato una proposta per l'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo UE-USA sui trasporti aerei, costituita da un "accordo di copertura" (*cover letter agreement*) fra le quattro parti e un accordo addizionale per le disposizioni interne fra l'Unione, la Norvegia e l'Islanda. Visto che la Norvegia e l'Islanda sono parti integranti dello Spazio aereo comune europeo, gli accordi in questione assicureranno un quadro normativo coerente per i voli fra gli USA e il mercato unico dell'aviazione nell'UE, comprese l'Islanda e la Norvegia. Determineranno vantaggi commerciali per le compagnie aeree e i consumatori nell'UE e, in particolare, assicureranno la coerenza dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei con la politica comune dei paesi scandinavi in materia di trasporto aereo. Allo stesso tempo, la proposta mantiene inalterato il carattere bilaterale dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei. L'Islanda e la Norvegia saranno associate ai negoziati di seconda fase dell'accordo sui trasporti aerei con gli USA.

- **Contesto generale**

L'accordo UE-USA sui trasporti aerei ha eliminato tutte le barriere commerciali per i voli fra un punto qualsiasi nell'UE e un punto qualsiasi negli USA. Inoltre, gli USA hanno concesso i cosiddetti diritti di settima libertà ai vettori aerei dell'UE affinché operino fra gli USA e i paesi dello Spazio aereo comune europeo (ECAA) non appartenenti all'UE, quali la Norvegia e l'Islanda. Tuttavia, l'ECAA non ha una dimensione esterna, per cui, attualmente, i vettori aerei dell'UE non hanno il diritto di effettuare voli fra la Norvegia e l'Islanda e paesi terzi. Allo stesso modo, attualmente i vettori aerei della Norvegia e dell'Islanda non hanno il diritto di effettuare voli fra l'UE e gli USA.

L'accordo UE-USA sui trasporti aerei ha istituito, per tutte le compagnie aeree dell'Unione, condizioni uniformi per l'accesso al mercato e ha fissato nuove regole per la cooperazione in materia di regolamentazione tra l'Unione europea e gli USA in

settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei transatlantici. La Norvegia e l'Islanda hanno adottato l'integralità dell'*acquis* comunitario in materia di politica dell'aviazione. Pertanto, includere entrambi i paesi nell'ambito di applicazione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei assicurerà a tutti i vettori aerei europei che applicano l'*acquis* comunitario la possibilità di effettuare servizi aerei transatlantici in un quadro armonizzato.

L'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo UE-USA sui trasporti aerei potrebbe costituire un precedente per l'adesione dell'Islanda e della Norvegia ad altri accordi dell'Unione in materia di aviazione (per es. all'accordo euromediterraneo con il Marocco nel settore del trasporto aereo).

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'accordo di copertura estendono *mutatis mutandis* il campo di applicazione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei alla Norvegia e all'Islanda. Le disposizioni dell'accordo addizionale sono basate sulla decisione del Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei (2007/339/CE).

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

L'obiettivo che persegue l'estensione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei a paesi terzi è esplicitamente previsto nell'accordo stesso. L'accordo di copertura istituirà il collegamento necessario fra l'accordo UE-USA sui trasporti aerei e l'accordo sullo Spazio aereo comune europeo, ma non istituirà una dimensione esterna per l'accordo sullo Spazio economico europeo. Esso è coerente con la politica globale dell'UE nei confronti dell'Islanda e della Norvegia.

2. **Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto**

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto

L'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo UE-USA sui trasporti aerei è stata discussa in diverse riunioni del comitato misto istituito dall'accordo stesso e in riunioni tecniche informali con gli Stati membri. Tutte le riunioni sono state preparate durante una serie di incontri con i rappresentanti dei vettori aerei, degli aeroporti e delle organizzazioni sindacali nell'ambito del Forum consultivo del settore.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La questione dell'adesione dell'Islanda e della Norvegia all'accordo UE-USA sui trasporti aerei è stata discussa in quattro riunioni del Forum consultivo nelle quali sono stati discussi nei dettagli tutti gli elementi della strategia. I commenti degli Stati membri e delle parti interessate sono stati presi debitamente in considerazione ai fini

dell'elaborazione della posizione dell'Unione per il comitato misto, che si è tenuto il 16 novembre 2010.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non vi è stata necessità di ricorrere al contributo di esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

L'accordo estende il campo di applicazione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei all'Islanda e alla Norvegia. In questo modo i vettori aerei dell'UE avranno la possibilità di usufruire dei diritti concessi dagli USA dal 30 marzo 2008 per effettuare voli passeggeri fra gli USA e l'Islanda o la Norvegia.

3. **Elementi giuridici della proposta**

- **Sintesi dell'azione proposta**

La proposta contiene due elementi:

- l'accordo di copertura fra le quattro parti estende il campo di applicazione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei *mutatis mutandis* a tutte le quattro parti;

- l'accordo addizionale assicura il mantenimento della natura bilaterale dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei. La Norvegia e l'Islanda saranno rappresentate nel comitato misto dalla Commissione per tutte le questioni che non sono di competenza esclusiva degli Stati membri. L'accordo addizionale stabilisce una serie di norme per lo scambio di informazioni, la partecipazione ai negoziati di seconda fase e la rappresentanza nei procedimenti arbitrari.

- **Base giuridica**

L'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

L'accordo in questione ha stabilito, a livello dell'Unione, nuove disposizioni che disciplinano la fornitura di servizi aerei transatlantici in sostituzione degli accordi precedenti conclusi dai singoli Stati membri. L'adesione dei paesi terzi all'accordo UE-USA sui trasporti aerei può avvenire esclusivamente a livello dell'Unione.

La presente proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

La proposta non incide sul quadro normativo dello Spazio aereo comune europeo. La proposta non modifica l'accordo UE-USA sui trasporti aerei. La proposta si limita ad assicurare la coerenza fra il mercato comune dell'aviazione in Europa e il quadro normativo per i voli transatlantici istituito dall'accordo UE-USA sui trasporti aerei.

La proposta non impone nuovi obblighi alle autorità dell'aviazione o all'industria dell'UE, istituisce nuovi diritti per i vettori aerei dell'UE e assicura la piena coerenza dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei con la politica comune dei paesi scandinavi in materia di trasporti aerei.

- **Scelta dello strumento**

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

L'accordo di copertura per le quattro parti e l'accordo addizionale sono gli strumenti più efficaci per assicurare sia la piena estensione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei all'Islanda e alla Norvegia sia il carattere bilaterale dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei. Un accordo multilaterale in sostituzione dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei limiterebbe il ruolo dell'UE, che sarebbe solo una delle parti di un accordo fra quattro parti, mentre gli accordi proposti mantengono la relazione bilaterale fra gli USA, da un lato, e l'Europa, dall'altro. L'istituzione di accordi bilaterali paralleli fra 1) l'Islanda e gli USA, 2) la Norvegia e gli USA, 3) l'Islanda e l'Unione europea e 4) la Norvegia e l'Unione europea renderebbe la situazione inutilmente complessa e non garantirebbe la piena coerenza del quadro normativo per i voli transatlantici.

4. Implicazioni di bilancio

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e

concernente la conclusione dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui trasporti aerei firmato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America il 25 e 30 aprile 2007 (in appresso "l'accordo sui trasporti aerei"), modificato dal protocollo destinato a modificare l'accordo sui trasporti aerei firmato dall'Unione europea e i suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America il 24 giugno 2010 (in appresso "il protocollo") prevede espressamente l'accesso di paesi terzi all'accordo sui trasporti aerei.
- (2) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, il comitato misto da esso istituito ha elaborato una proposta per l'adesione dell'Islanda e del Regno di Norvegia all'accordo sui trasporti aerei.
- (3) Il 16 novembre 2010 il comitato misto ha proposto un accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (in appresso "l'accordo").
- (4) La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato,

l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (in appresso "l'accordo addizionale").

- (5) Ai sensi della decisione 2011/XXX¹ del Consiglio del (...), l'accordo e l'accordo addizionale sono stati firmati il [inserire data] con riserva della loro successiva conclusione.
- (6) È opportuno concludere questi accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (in appresso "l'accordo") è concluso².

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

2. L'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (in appresso "l'accordo addizionale") è concluso.

Il testo dell'accordo addizionale è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 6 dell'accordo e all'articolo 9 dell'accordo addizionale.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

¹ GU L, pag.

² L'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato è stato pubblicato nella GU L, pag. unitamente alla decisione concernente la firma.

Fatto a [luogo],

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

APPENDICE 1

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI

GLI STATI UNITI D'AMERICA (qui di seguito "gli Stati Uniti"),

da un lato,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e membri dell'Unione europea (in appresso gli "Stati membri"),

e

L'UNIONE EUROPEA,

da un lato;

L'ISLANDA,

d'altro lato, e

IL REGNO DI NORVEGIA (in appresso, la "Norvegia"),

d'altro lato,

DESIDERANDO promuovere un sistema internazionale dell'aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con regolamentazioni e interventi governativi minimi;

DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;

DESIDERANDO permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi e servizi in mercati aperti;

DESIDERANDO provvedere affinché tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un accordo liberalizzato;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile;

PRENDENDO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;

AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale;

PRESO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico;

RICONOSCENDO che, al fine di potenziare la concorrenza e promuovere gli obiettivi del presente accordo, è importante assicurare alle proprie compagnie aeree maggiore accesso ai mercati mondiali dei capitali;

INTENZIONATI a stabilire un precedente con un'incidenza a livello mondiale destinato a promuovere i benefici della liberalizzazione in questo settore economico cruciale;

RICONOSCENDO che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea a seguito dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che, da quella data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunità europea nell'accordo sui trasporti aerei firmato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America il 25 e il 30 aprile 2007 si applicano all'Unione europea;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizione

Per "parte" si intendono gli Stati Uniti, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda o la Norvegia.

ARTICOLO 2

Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo
e dall'allegato del presente accordo

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei firmato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America il 25 e 30 aprile 2007 (in appresso "l'accordo sui trasporti aerei"), modificato dal protocollo destinato a modificare l'accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010 (in appresso "il protocollo"), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, con riserva delle disposizioni dell'allegato del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui

trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

ARTICOLO 3

Denuncia

1. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5.

Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Il presente accordo o l'applicazione provvisoria del presente accordo cessano alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione.

2. L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'ICAO. La denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione.

3. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all'Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell'Islanda o della Norvegia. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonché all'ICAO. La denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria nei confronti dell'Islanda o della Norvegia entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo degli Stati Uniti, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione.

4. Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi.

5. In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

ARTICOLO 4

Registrazione presso l'ICAO

Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

Applicazione provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale vigente, a decorrere dalla data della firma. Se l'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è denunciato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso o se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 25 di tale accordo, o l'applicazione provvisoria del protocollo ai sensi dell'articolo 9 del protocollo, l'applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore all'ultima delle seguenti date:

1. la data di entrata in vigore del presente accordo sui trasporti aerei,
2. la data di entrata in vigore del presente protocollo, e
3. un mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a in quadruplice esemplare, addì 2011.

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA

PER IL REGNO DEL BELGIO

PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA

PER LA REPUBBLICA CECA

PER IL REGNO DI DANIMARCA

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
PER LA REPUBBLICA DI ESTONIA
PER L'IRLANDA
PER LA REPUBBLICA ELLENICA
PER IL REGNO DI SPAGNA
PER LA REPUBBLICA FRANCESE
PER LA REPUBBLICA ITALIANA
PER LA REPUBBLICA DI CIPRO
PER LA REPUBBLICA DI LETTONIA
PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA
PER IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
PER LA REPUBBLICA DI UNGHERIA
PER LA REPUBBLICA DI MALTA
PER IL REGNO DEI PAESI BASSI
PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
PER LA REPUBBLICA DI POLONIA
PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE
PER LA ROMANIA
PER LA REPUBBLICA DI SLOVENIA
PER LA REPUBBLICA SLOVACCA
PER LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
PER IL REGNO DI SVEZIA
PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
PER L'UNIONE EUROPEA
PER L'ISLANDA

PER IL REGNO DI NORVEGIA

Disposizioni specifiche in relazione all'Islanda e alla Norvegia

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano a tutte le parti del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione:

1. Il paragrafo 9 dell'articolo 1 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo è sostituito dal seguente:

“territorio”, nel caso degli Stati Uniti, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la loro sovranità o giurisdizione e, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale cui si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo e alle condizioni sancite da tale accordo e da ogni strumento che dovesse succedergli, ad eccezione delle aree territoriali e delle acque interne sotto la sovranità o la giurisdizione del principato del Liechtenstein; resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e

2. gli articoli da 23 a 26 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, non si applicano all'Islanda e alla Norvegia.

3. Gli articoli 9 e 10 del protocollo non si applicano all'Islanda e alla Norvegia.

4. All'allegato 1, sezione 1, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, sono aggiunte le lettere seguenti:

w) Islanda: accordo sui trasporti aerei, firmato a Washington il 14 giugno 1995; modificato il 1 marzo 2002 mediante scambio di note; modificato il 14 agosto 2006 e il 9 marzo 2007, mediante scambio di note;

x) Regno di Norvegia: accordo relativo ai servizi di trasporto aereo effettuato mediante scambio di note a Washington il 6 ottobre 1945; modificato il 6 agosto 1954 mediante scambio di note; modificato il 16 giugno 1995 mediante scambio di note;

5. La sezione 2 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è modificata nel modo seguente:

In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per le zone che non rientrano nella definizione di “territorio” di cui all'articolo 1 del presente accordo, gli accordi di cui alle lettere e) (Danimarca-Stati Uniti), g) (Francia-Stati Uniti), v) (Regno Unito-Stati Uniti) e x) (Norvegia-Stati Uniti) della suddetta sezione continuano ad applicarsi in conformità delle rispettive disposizioni.

6. La sezione 3 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è modificata nel modo seguente:

In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica del Portogallo, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia.

7. All'articolo 3 dell'allegato 2 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è aggiunto il testo seguente:

Per l'Islanda e la Norvegia il termine comprende, tra l'altro, gli articoli 53, 54 e 55 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i regolamenti UE attuativi degli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea integrati nell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni loro successiva modifica.

8. L'articolo 21, paragrafo 4, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo si applica all'Islanda e alla Norvegia nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell'Unione europea sono integrate nell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente agli adeguamenti ivi stabiliti.

Dichiarazione comune

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia hanno confermato che il testo dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da una parte, l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altra, l'Islanda, da un lato, e il Regno di Norvegia d'altro lato (in appresso "l'accordo") deve essere autenticato in altre lingue, secondo le modalità previste, sia mediante uno scambio di lettere tra gli Stati Uniti d'America, la Commissione europea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia prima della sua firma, sia con decisione del comitato misto dopo la firma.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.

Per gli Stati Uniti d'America:

Per l'Unione europea e i suoi Stati membri:

XXX

XXX

Per l'Islanda:

Per il Regno di Norvegia:

XXX

XXX

APPENDICE 2

ACCORDO ADDIZIONALE

TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UN LATO,

L'ISLANDA, D'ALTRO LATO,

E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO

RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI
FRA

GLI STATI UNITI D'AMERICA, DA UN LATO, L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI
MEMBRI, D'ALTRO LATO,
L'ISLANDA, D'ALTRO LATO,

E IL REGNO DI NORVEGIA, D'ALTRO LATO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e Stati membri dell’Unione europea (in appresso gli “Stati membri”),

e

L’UNIONE EUROPEA

da un lato;

L’ISLANDA,

d’altro lato;

e

IL REGNO DI NORVEGIA (in appresso, la “Norvegia”),

d’altro lato;

RILEVANDO che la Commissione europea ha negoziato, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d’America conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati,

RILEVANDO che l’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri (in appresso “l’accordo sui trasporti aerei”) è stato siglato il 2 marzo 2007, firmato a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington D.C. il 30 aprile 2007 e applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008,

RILEVANDO che l’accordo sui trasporti aerei è stato modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e i

suoi Stati membri (in appresso “il protocollo”), siglato il 2 marzo 2010 e firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010,

RILEVANDO che l’Islanda e la Norvegia, membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell’aviazione mediante l’accordo sullo Spazio economico europeo, hanno aderito all’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo mediante un accordo tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda d’altro lato e il Regno di Norvegia d’altro lato, alla stessa data (in appresso “l’accordo”) che integra l’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo,

RICONOSCENDO che è necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario, come adottare i provvedimenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo,

RICONOSCENDO che è inoltre necessario fissare le opportune procedure per la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e nei procedimenti arbitrari di cui all’articolo 19 dell’accordo sul trasporto aereo modificato dal protocollo. Queste procedure dovrebbero garantire la cooperazione, il flusso di informazioni e la consultazione necessari prima delle riunioni del comitato misto, nonché l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla protezione, alla concessione e alla revoca dei diritti di traffico e agli aiuti pubblici,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Comunicazione

Se l’Unione europea e i suoi Stati membri decidono di denunciare l’accordo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso o di interromperne l’applicazione provvisoria, o di ritirare le notifiche a tal fine, prima di dare preavviso scritto agli Stati Uniti d’America mediante i canali diplomatici, la Commissione ne informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia. Allo stesso modo, l’Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una decisione analoga.

ARTICOLO 2

Sospensione dei diritti di traffico

La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell’altra parte l’utilizzo di frequenze supplementari o l’accesso a nuovi mercati ai sensi dell’accordo sui trasporti aerei e di notificarlo agli Stati Uniti d’America o convenire la revoca di tale decisione, presa in conformità con l’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è adottata a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall’Islanda e la Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, dell’Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d’America questa decisione.

ARTICOLO 3

Comitato misto

1. L'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia.
2. La posizione dell'Unione europea, degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori che nell'Unione sono di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, dall'Islanda e dalla Norvegia, ove opportuno.
3. La posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare in seno al comitato misto, sulle questioni che rientrano nell'ambito degli articoli 14 o 20 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo o su questioni che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici, è definita dall'Islanda e dalla Norvegia d'intesa con la Commissione.
4. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l'Unione europea, i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia devono adottare è definita dalla Commissione d'intesa con l'Islanda e la Norvegia.
5. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che non rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che la Norvegia e l'Islanda devono adottare è stabilita dall'Islanda e dalla Norvegia d'intesa con la Commissione.
6. La Commissione prende opportuni provvedimenti per assicurare la piena partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alle riunioni di coordinamento, consultazione ed elaborazione di decisioni con gli Stati membri e l'accesso alle formazioni pertinenti in preparazione delle riunioni del comitato misto.

ARTICOLO 4

Arbitrato

1. La Commissione rappresenta l'Unione europea, i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia nei procedimenti di arbitrato di cui all'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.
2. Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento dei procedimenti di arbitrato.
3. Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione è notificata all'Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione.
4. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei su materie che all'interno dell'UE sono di competenza dell'Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio, dall'Islanda e dalla Norvegia.

ARTICOLO 5

Scambio di informazioni

1. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d'America adottata a norma degli articoli 4 o 5 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale simile decisione adottata dagli Stati membri.
2. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.
3. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

ARTICOLO 6

Sovvenzioni e aiuti pubblici

1. Se l'Islanda o la Norvegia ritengono che una sovvenzione o un aiuto pubblico in preparazione o già erogato da un soggetto statale nel territorio degli Stati Uniti d'America possa avere sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, sottopone la questione all'attenzione della Commissione. Se uno Stato membro ha sottoposto una questione simile all'attenzione della Commissione, quest'ultima, analogamente, sottopone la questione all'attenzione dell'Islanda o della Norvegia.
2. La Commissione, l'Islanda e la Norvegia possono contattare il soggetto interessato o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.
3. La Commissione, l'Islanda e la Norvegia si informano prontamente a vicenda quando sono contattati dagli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

ARTICOLO 7

Denuncia

1. Ciascuna parte può in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o di porre fine alla relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della

notifica scritta della denuncia o della interruzione dell'applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l'accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione.

2. In deroga ad altre eventuali disposizioni di cui al presente articolo, qualora l'accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale è denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.

ARTICOLO 8

Applicazione provvisoria

In attesa dell'entrata in vigore ai sensi dell'articolo 9, le parti convengono, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di applicare il presente accordo addizionale in via provvisoria dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data dell'applicazione provvisoria di cui all'articolo 5 dell'accordo, se quest'ultima è successiva.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

Il presente accordo addizionale entra in vigore alla data posteriore fra le due date seguenti:
a) un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, oppure b) alla data dell'entrata in vigore dell'accordo o della relativa applicazione provvisoria.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo addizionale.

FATTO ain triplice copia in data 2011 in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL REGNO DEL BELGIO

PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA

PER LA REPUBBLICA CECA

PER IL REGNO DI DANIMARCA

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

PER LA REPUBBLICA DI ESTONIA

PER L'IRLANDA

PER LA REPUBBLICA ELLENICA

PER IL REGNO DI SPAGNA

PER LA REPUBBLICA FRANCESE

PER LA REPUBBLICA ITALIANA
PER LA REPUBBLICA DI CIPRO
PER LA REPUBBLICA DI LETTONIA
PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA
PER IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
PER LA REPUBBLICA DI UNGHERIA
PER LA REPUBBLICA DI MALTA
PER IL REGNO DEI PAESI BASSI
PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
PER LA REPUBBLICA DI POLONIA
PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE
PER LA ROMANIA
PER LA REPUBBLICA DI SLOVENIA
PER LA REPUBBLICA SLOVACCA
PER LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
PER IL REGNO DI SVEZIA
PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
PER L'UNIONE EUROPEA
PER L'ISLANDA
PER IL REGNO DI NORVEGIA